

N. 2019/6694 SIUS



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VARESE  
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Vista l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta ai sensi dell'art. 47 comma 4 O.P. da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ attualmente ristretto presso il carcere di Sondrio in espiazione della pena residua di anni 2, mesi 7 e giorni 29 di reclusione inflitta con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13.10.2017, definitiva il 11.3.2019;

**OSSERVA**

Si rileva preliminarmente l'ammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali essendo la pena residua inferiore ad anni 4 di reclusione e risultando la prova della impossibilità della collaborazione.

La citata sentenza di condanna è relativa ai reati di bancarotta e corruzione del 2010.

La pena inflitta in relazione al reato ostativo ai sensi dell'art. 4 bis comma 1 prima parte O.P. è pari a mesi 8 di reclusione e, pur valutato il periodo di presofferto pari a mesi 4, risulta in attuale espiazione.

Il nuovo art. 4 bis O.P. per come riformulato dall'art. 1, comma 6, L. n. 3 del 2019, prevede, per quanto di interesse, che *“l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati?”* per i delitti di cui agli *“artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis ... solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58 ter della presente legge o a norma dell'articolo 323 bis, secondo comma, del codice penale”*.

Dunque la condotta prevista dall'art. 323 bis comma 2 c.p. è stata inserita quale alternativa alle condotte di collaborazione previste nell'art. 58 ter O.P., idonee a superare l'ostatività.

Il legislatore prevede che i benefici possano essere ugualmente concessi, nel caso in cui sussista l'ipotesi della c.d. collaborazione impossibile, fermo restando l'accertamento della insussistenza dell'attualità di legami con la criminalità organizzata.

Tale accertamento presuppone l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, da cui derivi l'accertamento dell'impossibilità di un utile collaborazione.

In sostanza, ai fini della declaratoria della collaborazione impossibile o inesigibile ex art. 58 ter O.P., occorre accertare se con riferimento ai reati le cui condanne sono in esecuzione, tenuto conto della posizione rivestita dal soggetto, vi siano stati all'epoca del processo spazi che avrebbero consentito di fornire all'A.G. un utile collaborazione nella fase delle indagini o successivamente, se una eventuale collaborazione fornita al momento della decisione possa essere considerata comunque utile e se l'organizzazione criminale cui il condannato risulta legato o gruppi collegati alla stessa siano tuttora operanti e se vi siano elementi sintomatici che consentano di escludere collegamenti del soggetto con gruppi criminali di diversa o originaria appartenenza.

Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di condanna emergono chiari indici di inutilità della collaborazione di \_\_\_\_\_ in relazione al fatto di reato per cui vi è condanna.

Sono stati accertati compiutamente i soggetti coinvolti e i ruoli ricoperti e non si ritiene che sussistano margini di accertamento di ulteriori elementi, atteso, peraltro, che la condotta di corruzione è circoscritta alla dazione di un motorino.

Va comunque evidenziato che, secondo la giurisprudenza, il dubbio sulla impossibilità della collaborazione con la giustizia, non può risolversi in danno di chi ne fa richiesta (Cass. Penale Sez. 1 n. 7409/2018).

Dal Casellario giudiziale non risultano precedenti penali e in Banca Dati SDI non figurano segnalazioni a suo carico. La Questura di \_\_\_\_\_ ha riferito che il \_\_\_\_\_ è sconosciuto agli atti dell'Ufficio.

Da nota della Questura di Milano del 8.7.2019 emerge che la compagna ha espresso la disponibilità ad accogliere il \_\_\_\_\_ presso l'abitazione sita a Milano,

Il difensore ha prodotto la fattura relativa alla locazione per il mese di agosto del residence \_\_\_\_\_ sito in via \_\_\_\_\_, loc. \_\_\_\_\_ e dichiarazione del datore di lavoro che evidenzia la necessità di urgente reintegro del \_\_\_\_\_

Il difensore ha fornito prova dell'integrale risarcimento dei danni cagionati in relazione al reato di bancarotta. La Corte d'Appello infatti ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a fronte del risarcimento del danno in favore della parte civile.

Dalla documentazione prodotta risulta che il \_\_\_\_\_ svolge attività lavorativa per la \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ e si dichiara disponibile ad effettuare attività di volontariato.

Alla luce degli elementi raccolti in sede istruttoria, infatti, la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, anche attraverso adeguate prescrizioni, appare idonea a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che commetta altri reati; ritenuto che il condannato abbia abbandonato le logiche devianti che hanno caratterizzato la pregressa condotta criminosa e che, inoltre, lo stesso abbia posto le basi per un serio e concreto recupero sociale; non si ritiene sussistente il pericolo di fuga atteso che \_\_\_\_\_ sul territorio gode di solidi riferimenti affettivi e che si è costituito spontaneamente in carcere.

Risultano, in conclusione, sussistenti i presupposti di cui all'art. 47, comma 4, O.P.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 47, comma 4, O.P.

**DISPONE**

che \_\_\_\_\_ sia affidato in via provvisoria al Servizio Sociale di Como in relazione al luogo in cui dovrà fissare la sua dimora, per il periodo pari alla pena da espiare in concreto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di prescrizione;

**INDICA**

l'Ufficio di Sorveglianza di Varese competente per l'esecuzione della prova che dovrà svolgersi secondo le prescrizioni fissate nell'allegato verbale.

DISPONE la immediata trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per la decisione definitiva.

Varese, 24.7.2019

Depositato in Cancelleria  
oggi 24 LUG. 2019  
IL CANCELLIERE B3  
Alessandra D'APPIOTTI



Il Magistrato di Sorveglianza

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA  
(Dot. SSA Benedetta Fossi)